

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-253 del 19/01/2026
Oggetto	D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., art. 208 - L.R. n.13/2015. Ditta: DELMA S.R.L. SALUDECIO. Autorizzazione Unica alla gestione dell'impianto ubicato in Comune di MISANO ADRIATICO, VIA DEL LAVORO, S.N. finalizzata all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R12 e R5) di rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti urbani, con cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art.184-ter, cc.2 e 3 del D.Lgs. n.152/2006, alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n.152/2006 e con comunicazione in materia di impatto acustico ai sensi della Legge 447/1995. RINNOVO con modifiche.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-234 del 16/01/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	Faranghis Maria Khadivi

Questo giorno diciannove GENNAIO 2026 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, Faranghis Maria Khadivi, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

OGGETTO: D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., art. 208 - L.R. n.13/2015. Ditta: DELMA S.R.L. – SALUDECIO. Autorizzazione Unica alla gestione dell'impianto ubicato in Comune di MISANO ADRIATICO, VIA DEL LAVORO, S.N. finalizzata all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R12 e R5) di rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti urbani, con cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art.184-ter, cc.2 e 3 del D.Lgs. n.152/2006, alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n.152/2006 e con comunicazione in materia di impatto acustico ai sensi della Legge 447/1995.

RINNOVO con modifiche.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152* e s.m.i. recante “Norme in materia ambientale” e s.m.i. - in particolare la Parte IV in materia di *Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati*;
- la *Legge 07 aprile 2014, n.56*, recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale del 30 luglio 2015, n.13*, recante la riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge n.56/2014, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente, con la quale a far data dal 01.01.2016 la Regione Emilia-Romagna, mediante ARPAE, esercita le funzioni amministrative in materia di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.208 del D.Lgs.152/2006;

VISTI in particolare:

- l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, il quale stabilisce che gli impianti di smaltimento o di

- recupero sono autorizzati dalla Regione e che tale Autorizzazione deve individuare, tra l'altro, le prescrizioni relative alla garanzia finanziaria;
- l'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006, in materia di cessazione della qualifica di rifiuto;
 - l'art.269 del D.Lgs. n.152/2006, che regola il rilascio di autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti;
 - la *Legge 26 ottobre 1995, n.447* in materia di impatto acustico;

VISTI inoltre:

- il Reg. CE n.1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18.12.2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e la relativa "Guida ai rifiuti e alle sostanze recuperate" ECHA-2010-GF-01-IT, riferibile all'articolo 2, paragrafo 7, lettera d) dello stesso Regolamento;
- il Reg. CE n.1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16.12.2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP);
- il *Decreto Ministeriale 05.02.1998* che individua le norme tecniche per il recupero di rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate;
- il *Decreto Ministeriale del 28.06.2024, n.127* che regola la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, per la produzione di *aggregato recuperato* ai sensi dell'art.184-ter, comma 2, del D.Lgs. n.152/2006;
- il *Decreto Ministeriale del 28.03.2018, n. 69* che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto del conglomerato bituminoso per la produzione di granulato di conglomerato bituminoso;
- la *Delibera del Consiglio SNPA 23.02.2022, n.156* che individua le "Linee Guida per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art.184-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n.152/2006. Revisione gennaio 2022;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale dell'Emilia Romagna. 13.10.2003, n.1991*, recante direttive per la determinazione e la presentazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero rifiuti;
- la Circolare Ministeriale n.1121 del 21.01.2019 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi", il Dpcm 27.08.2021

in materia di predisposizione del Piano di Emergenza Esterna e il Decreto del Ministero dell'Interno del 26.07.2022 in materia di prevenzione incendi;

RICHIAMATE:

- la D.D.G. n.151 del 04.12.2025, avente ad oggetto la revisione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE;
- la D.D.G. n.68 del 28.05.2025, avente ad oggetto sia la revisione dell'Assetto organizzativo analitico di ARPAE Emilia-Romagna sia l'approvazione del Manuale organizzativo della stessa Agenzia;
- la D.D.G. di ARPAE n.106 del 27.11.2018, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini al Dott. Stefano Renato de Donato, rinnovato con D.D.G. n.124 del 19.12.2023;
- la D.D.G. di ARPAE n.616 del 12.08.2025, con la quale si è provveduto all'Assunzione a tempo indeterminato della Dott.ssa Khadivi Faranghis Maria con la qualifica di Dirigente amministrativo;
- l'atto di delega (prot. n. 189759 del 27/10/2025) all'assunzione dei Provvedimenti finali di Autorizzazione Unica per la realizzazione e gestione di impianti di rifiuti ex art. 208 del D.Lgs. n.152/2006, disposto da Stefano Renato de Donato, in qualità di dirigente Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di ARPAE;
- la D.D.G. di ARPAE n.26 del 13.03.2024, in merito all'istituzione degli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna;
- la Determinazione del Responsabile della Struttura Area Autorizzazioni e Concessioni Est n.364 del 17.05.2024, con la quale è stato conferito l'incarico di funzione denominato "Autorizzazioni Complesse ed Energia - RN" all'Ing. Fabio Rizzuto;

PREMESSO che la ditta DELMA SRL, avente sede legale in SALUDECIO (RN), VIA MONTE DEL PRETE BASSO N. 2070 e sede operativa dell'impianto in Comune di MISANO ADRIATICO, VIA DEL LAVORO, S.N, risulta titolare di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.208 del D.Lgs. n.152/2006 rilasciata da ARPAE SAC di Rimini con Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2016-620 del 14.03.2016 e s.m.i., avente scadenza al 14.03.2026, per la gestione dell'impianto finalizzato a svolgere l'attività di messa in riserva (R13) e recupero (R12 e R5) di rifiuti speciali non pericolosi, con cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art.184-ter, comma 2, del D.Lgs. n.152/2006 (D.M. 69/2018), e comprensiva dei

seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. n.152/2006, di competenza ARPAE;
- comunicazione in materia di impatto acustico ex L. n. 447/1995, di competenza comunale;

PREMESSO, inoltre, che la D.G.R. n.743 del 22.06.2015, in merito alla procedura di assoggettabilità (screening ambientale), presentata dalla ditta Delma Srl, ha escluso l'assoggettamento a ulteriore procedura di VIA del progetto *“modifica all'impianto di stoccaggio e recupero rifiuti non pericolosi esistente, localizzato in Via del Lavoro, sn, nel comune di Misano Adriatico (RN)”*;

CONSIDERATO che:

- in data 26.09.2024 è entrato in vigore il D.M. n.127 del 28.06.2024, che regola la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, per la produzione di *aggregato recuperato* ai sensi dell'art.184-ter, comma 2, del D.Lgs. n.152/2006, individuando tra gli altri, i criteri (All. 1), gli scopi specifici di utilizzabilità (All. 2) e il modulo della dichiarazione di conformità attestante il rispetto dei criteri suddetti (All. 3);
- ai sensi dell'art.8 del suddetto D.M., ai fini dell'adeguamento ai criteri di cui al regolamento stesso, i produttori dell'*aggregato recuperato* dovevano presentare all'autorità competente, entro il 25.03.2025, istanza di aggiornamento dell'Autorizzazione;
- nelle more del rilascio del Provvedimento di aggiornamento da parte dell'autorità competente, gli aggregati recuperati prodotti potevano comunque continuare ad essere gestiti, nel rispetto dell'Autorizzazione efficace al momento della richiesta di aggiornamento;

ACQUISITA AGLI ATTI l'istanza presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n.152/2006, dalla ditta DELMA SRL in data 24.03.2025 (prot. ARPAE PG/2025/55018), completata in data 18.04.2025 (prot. ARPAE PG/2025/74576), finalizzata alla modifica del Provvedimento n. DET-AMB-2016-620 e s.m.i. anche mediante adeguamento alle norme tecniche di cui al D.M. n.127/2024;

CONSIDERATO che:

- la richiesta presentata dal proponente costituiva modifica sostanziale dell'autorizzazione

vigente, in relazione alla natura e alle caratteristiche dell'attività, nonché alle disposizioni legislative intervenute successivamente al suo rilascio.

- l'istanza di modifica del Provvedimento n. DET-AMB-2016-620 e s.m.i, presentata in data 24.03.2025, si intendeva formalmente completa e correttamente presentata in data 18.04.2025, per cui si provvedeva a dare notizia dell'avvio del procedimento con apposita comunicazione ns. prot. n.0077274 del 24.04.2025;
- veniva indetta apposita Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i, che organizzava i propri lavori come di seguito specificato:
 - si insediava svolgendo una prima seduta in modalità sincrona e telematica in data 29.05.2025, da cui emergeva la necessità di acquisire elementi integrativi ai fini istruttori, e al contempo si procedeva con specifica richiesta di idonea documentazione, finalizzata alla presentazione di istanza di rinnovo dell'Autorizzazione, in scadenza al 14.03.2026, richiesta formalizzata in data 18.06.2024 con nota ns. prot. 0109733.U, con interruzione dei termini del procedimento;
 - a seguito della presentazione da parte dell'interessato della documentazione integrativa in data 31.07.2025 (prot. ARPAE n.0138128.E e n.0138134.E) comprensiva anche dell'istanza di rinnovo dell'Autorizzazione vigente con riavvio dei termini del procedimento, in data 18.09.2025 si teneva in modalità sincrona e telematica la seduta conclusiva della Conferenza di Servizi convocata in data 08.08.2025 con prot. ARPAE n. 0144376.U;
 - la seduta conclusiva della Conferenza di Servizi terminava i propri lavori con l'unanime consenso al rinnovo con modifiche dell'Autorizzazione Unica in scadenza, a meno dell'inoltro da parte del Comune di Misano Adriatico della nota formale relativamente agli aspetti urbanistico-edilizi e da parte della ditta della documentazione a completamento comprensiva della planimetria aggiornata e perfezionata di tutto l'impianto e del contratto di affitto;
- risultavano pertanto acquisite le conclusioni positive, con prescrizioni, dell'apposita Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.;
- in data 10.10.2025 con prot. ARPAE n. 0179519.E, e in data 16.10.2025 prot. ARPAE n.0183032.E, l'interessato trasmetteva la documentazione richiesta;

VISTO che il rinnovo con modifiche è rappresentato e descritto nella documentazione depositata agli atti del Servizio scrivente, costituita dai seguenti elaborati tecnici, di seguito

elencati:

	ELABORATI	data acquisizione
1	Allegato 1 - modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale	31.07.2025
2	Allegato 2 - scheda riassuntiva rifiuti gestiti	31.07.2025
3	Richiesta di adeguamento	31.07.2025
4	Protocollo di accettazione e gestione dei rifiuti	31.07.2025
5	Cessazione della Qualifica di rifiuto in base alle Linee Guida SNPA 41/2022	31.07.2025
6	Fac-simile Dichiarazione di conformità (DDC) caso per caso	31.07.2025
7	Piano di emergenza	31.07.2025
8	Dichiarazione di attività non soggetta ai controlli di prevenzione incendi (DPR 151/2011)	31.07.2025
9	Elaborato grafico planimetria	16.10.2025

CONSIDERATO che:

- l'impianto è localizzato su un'area, di circa 12.000 m², identificata al catasto terreni del Comune di MISANO ADRIATICO al foglio 8, particelle 415 (parte) - 419 (parte) - 423 (parte);
- la ditta svolge attività di recupero (R13, R12, R5) mediante operazioni preliminari di omogeneizzazione finalizzate al miglioramento del successivo recupero ed operazioni di macinatura, vagliatura, selezione granulometrica e separazione delle frazioni non recuperabili, su rifiuti speciali non pericolosi (inerti) prodotti da attività industriali ed artigianali, da costruzione e demolizione e da attività di bonifica;
- l'impianto è dotato di piazzole impermeabilizzate destinate alla messa in riserva (R13) dei codici EER 191302 e EER 170302;
- il settore di stoccaggio dedicato alla messa in riserva (R13) del codice 170302 *miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301*, è definito dall'area pavimentata identificata in planimetria con il n. 10 e protetto con una struttura mobile della tipologia copri-scopri;
- in materia di acque meteoriche di dilavamento, la gestione delle stesse presso l'impianto, non origina alcuno scarico;

- la vasca stagna di raccolta delle acque, collegata alle piazzole impermeabilizzate, viene svuotata mediante autospurgo che provvede al regolare smaltimento delle acque presso impianti terzi;

RILEVATO che la sopracitata domanda di rinnovo prevede:

- l'introduzione di nuovi codici di rifiuti da avviare alle attività di recupero;
- l'adeguamento alle norme tecniche di cui al D.M. n.127/2024 per la produzione di *aggregato recuperato* dalle attività di recupero di rifiuti inerti da costruzione e demolizione;
- l'applicazione della disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto ex comma 3 dell'art.184-ter del D.Lgs. n.152/2006, per la produzione di materiale dall'attività di recupero di rifiuti derivanti da siti contaminati oggetto di bonifica, aventi codici EER 170504 e 191302, tecnicamente equivalenti ai rifiuti provenienti da attività di costruzione e demolizione;
- la rinuncia alla gestione del rifiuto avente EER 170802 *materiali da costruzione a base di gesso*;
- la rinuncia alla cessazione della qualifica di rifiuto ex comma 2 dell'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006, per il recupero del rifiuto EER 170302 ai fini della produzione di *granulato di conglomerato bituminoso* in conformità al D.M. n. 69/2018;
- l'eliminazione delle quantità di trattamento massime riferite ad ogni singolo codice EER, mantenendo la potenzialità massima istantanea (R13) e annuale (R12-R5) complessiva già autorizzata;

DATO ATTO che l'istante dichiara:

- l'invarianza della capacità massima autorizzata istantanea ed annuale dei rifiuti trattati e della superficie dell'impianto;
- l'invarianza delle condizioni di esercizio relativamente al titolo autorizzativo in materia di emissioni in atmosfera;
- l'invarianza delle condizioni di esercizio relativamente al titolo autorizzativo in materia di impatto acustico;
- l'invarianza della gestione delle acque meteoriche di dilavamento, che non danno origine a relativi scarichi idrici;
- che il progetto non comporta variazioni impiantistiche;

ACQUISITI agli atti

- la nota di riscontro pervenuta con ns. prot. n.0078695 del 28.04.2025 e successiva nota pervenuta con ns. prot. n.00147483.E del 18.08.2025, con cui il Comando Provinciale di Rimini dei VV.F. prende atto di quanto dichiarato dalla ditta relativamente all'attività non rientrante tra quelle soggette ai controlli di prevenzione incendi, di cui al DPR 151/2011 e richiama quanto previsto nel D.M. 26 Luglio 2022 recante "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti";
- la nota di riscontro del Comune di Misano Adriatico (ns. prot. n.0211784.E del 28.11.2025), relativa alla compatibilità urbanistica del progetto presentato, in cui si evidenzia che permangono gli adempimenti previsti nella convenzione del 11.10.2018 rep.3982 sottoscritta dalla società DELMA SRL, relativamente agli obblighi in essa contenute;
- la Relazione Tecnica, comprensiva del parere del Servizio Territoriale di ARPAE reso ai sensi dell'art.184-ter, comma 3, del D.Lgs.152/2006, pervenuta in data 27.11.2025 con prot. n.210445, con la quale non si rilevano motivi ostativi dal punto di vista ambientale alle modifiche proposte dall'interessato e, per la parte afferente alla gestione dei rifiuti, si ritiene necessario aggiornare le prescrizioni contenute nel Provv. n. DET-AMB-2016-620 e s.m.i, così come riportate nella parte dispositiva;
- l'assenso, ai sensi dell'art.14 ter, comma 7, della L. n.241/1990, dell'AUSL che, regolarmente convocata alla seduta conclusiva della CdS, non ha partecipato alla stessa;
- la nota prot. 0032195 del 27.05.2025, ricevuta tramite prot. ARPAE n. 0138128 del 31.07.2025, con la quale la Prefettura di Rimini ha comunicato di aver avviato l'istruttoria relativa alla permanenza dell'iscrizione di DELMA SRL nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori, operanti in settori "sensibili" non soggetti a rischio di infiltrazione mafiosa (White List) istituito ai sensi della L. n.190/2012 e del DPCM 18/04/2013;

VISTO l'art.184-ter del D.Lgs. n.152/2006, il quale stabilisce che:

- un rifiuto cessa di essere tale quando a seguito di operazioni di recupero, soddisfa i criteri adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti ministeriali (comma 2);
- in mancanza dei suddetti criteri specifici, le autorizzazioni finalizzate alla cessazione della

qualifica di rifiuto sono rilasciate nel rispetto di specifiche condizioni di cui alla Direttiva 2008/98/CE nonché di criteri dettagliati, individuati al comma 3 dell'articolo in esame;

CONSIDERATO pertanto, che il rispetto delle CONDIZIONI, di cui al comma 1 dell'art. 184-ter, e l'individuazione dei CRITERI, di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 184-ter D.Lgs.152/2006, devono essere garantiti per la cessazione della qualifica di rifiuto:

- ai sensi del comma 2 sopra richiamato, dalla piena applicazione del D.M. n. 127 del 28.06.2024 (*aggregato recuperato*);
- ai sensi del comma 3 suddetto, così come dettagliatamente riportato nell' Allegato B al presente Provvedimento per la produzione di *Terreni Recuperati*;

CONSIDERATI alcuni refusi presenti nella Relazione Tecnica prodotta dal Servizio territoriale di ARPAE, che sono stati modificati direttamente in sede di redazione del presente atto, d'accordo con il suddetto Servizio;

VALUTATO che l'impianto non sia da assoggettare a procedimento di "Verifica di assoggettabilità a V.I.A." di cui alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e L.R. Emilia-Romagna n.4 del 20.04.2018 in considerazione del fatto che l'istanza presentata in data 31.07.2025 non prevede modifiche progettuali;

PRESO ATTO che la ditta in esame è in possesso di certificazione UNI EN ISO 14001:2015, rilasciata da SMC - Società Mediterranea Certificazioni SPA in data 14.04.2025 (certificato n. CA 8933-IT), con scadenza il 13.04.2028;

VERIFICATO che:

- la ditta ha liquidato i costi istruttori necessari al rinnovo del Prov. n. DET-AMB-2016-620 e s.m.i, per un importo di € 1.173,00 secondo quanto previsto dal tariffario delle prestazioni ARPAE di cui alla DGR Emilia-Romagna n.926 del 05.06.2019 e in virtù dell'applicazione della riduzione del 15% per il possesso della certificazione UNI EN ISO 14001:2015;
- la ditta in esame ha prestato la garanzia finanziaria di cui alla Del. G.R. Emilia-Romagna n.1991/2003 (polizza n. 368800322 del 02.05.2016 e s.m. rilasciata da Generali Italia Spa), in adempimento a quanto stabilito dal Prov. N. DET-AMB-2016-620, la cui scadenza è prevista in data 02.05.2026;

DATO ATTO che la ditta, nella propria documentazione tecnica, dichiara che l'attività di recupero rifiuti e i prodotti ottenuti non sono assoggettati agli adempimenti stabiliti dai Regolamenti REACH e CLP e che l'AUSL territorialmente competente, regolarmente convocata in sede di conferenza di servizi decisoria, non si è espressa in merito;

CONSIDERATO che, sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria svolta e dei pareri citati, non si ravvisano motivi ostativi dal punto di vista ambientale all'esercizio del suddetto impianto, in quanto si riscontra la rispondenza alle norme tecniche generali in materia di tutela ambientale concernenti gli impianti di recupero di rifiuti speciali non pericolosi;

RITENUTO di disporre il rinnovo con modifiche dell'Autorizzazione in oggetto, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui al dispositivo del presente Provvedimento;

RICHIAMATI gli artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs. n.33 del 14/03/2013 riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

DATO ATTO che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 GDPR e del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90, Ing. Fabio Rizzuto, Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia all'interno del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini;

DISPONE

1. di rinnovare l'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.208 del D.Lgs. n.152/2006, con i limiti e le prescrizioni di cui ai punti successivi, alla ditta DELMA SRL, avente sede legale in SALUDECIO (RN), VIA MONTE DEL PRETE BASSO, 2070 e sede operativa

dell'impianto in Comune di MISANO ADRIATICO, VIA DEL LAVORO, S.N 13, finalizzata a svolgere l'attività di messa in riserva (R13) e recupero (R12 e R5) di rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi - con cessazione della qualifica di rifiuto ex art. 184-ter cc. 2 e 3 del D.Lgs. n.152/2006 e comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art.269 del D.Lgs. n.152/2006;
- comunicazione in materia di impatto acustico ex L. n.447/1995;

2. che, tenuto conto delle caratteristiche dell'impianto in esame, la ditta presenti, entro 90 giorni dal ricevimento del presente Provvedimento, a pena di revoca della presente Autorizzazione in caso di inadempienza, la garanzia finanziaria di cui alla Del. G.R. n. 1991/2003, per un importo di € 687.440, avente ARPAE quale beneficiario, con durata fino alla data di scadenza della presente autorizzazione e validità fino ai 2 anni successivi; possono essere applicate, eventualmente, ai sensi dell'art.3, c.2-bis, della *Legge n.1 del 24 gennaio 2011*, le riduzioni previste per le ditte registrate ai sensi del Regolamento (CE) n.1221/2009 (EMAS) oppure in possesso di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001. L'importo potrà essere pertanto ridotto a condizione che l'azienda acquisisca la certificazione/registrazione ambientale e ne conservi la validità per il periodo di efficacia della presente autorizzazione, trasmettendone copia ad ARPAE;
3. di vincolare l'efficacia della presente autorizzazione all'accettazione della garanzia finanziaria di cui al precedente punto 2. dispositivo;
4. che la modifica richiesta e approvata è rappresentata e descritta nella documentazione depositata agli atti del Servizio scrivente, costituita dai seguenti elaborati tecnici:

	ELABORATI	data acquisizione
1	Allegato 1 - modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale	31.07.2025
2	Allegato 2 - scheda riassuntiva rifiuti gestiti	31.07.2025
3	Richiesta di adeguamento	31.07.2025
4	Protocollo di accettazione e gestione dei rifiuti	31.07.2025
5	Cessazione della Qualifica di rifiuto in base alle Linee Guida SNPA 41/2022	31.07.2025
6	Fac-simile Dichiarazione di conformità (DDC) caso per caso	31.07.2025
7	Piano di emergenza	31.07.2025
8	Dichiarazione di attività non soggetta ai controlli di prevenzione	31.07.2025

	incendi (DPR 151/2011)	
9	Elaborato grafico planimetria	16.10.2025

5. che la planimetria dell'impianto, allegata al presente Provvedimento quale **Allegato A**, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
6. che la ditta mantenga in esercizio l'impianto nel rispetto degli elaborati tecnici depositati agli atti di ARPAE e delle prescrizioni da questa dettate;
7. di precisare che, ai sensi dell'art.208, comma 12, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m., la validità del presente provvedimento è fissata in anni 10 dalla data del presente atto;

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ATTIVITÀ DI GESTIONE RIFIUTI:

8. che i rifiuti ammessi e le operazioni di recupero consentite, di cui all'Allegato C alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006, siano unicamente quelli sotto elencati:

Codice rifiuto EER	Descrizione	Operazioni consentite
010408	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407	R13 - R12 - R5
010409	scarti di sabbia e argilla	R13 - R12 - R5
010410	polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407	R13 - R12 - R5
010413	rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407	R13 - R12 - R5
101201	residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico	R13 - R12 - R5
101206	stampi di scarto	R13 - R12 - R5
101208	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	R13 - R12 - R5
101311	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310	R13 - R12 - R5
120117	residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 120116	R13 - R12 - R5
170101	cemento	R13 - R12 - R5
170102	mattoni	R13 - R12 - R5
170103	mattonelle e ceramiche	R13 - R12 - R5
170107	miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 170106	R13 - R12 - R5
170302	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301	R13
170504	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503	R13 - R12 - R5
170508	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07	R13 - R12 - R5
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione,	R13 - R12 - R5

Codice rifiuto EER	Descrizione	Operazioni consentite
010408	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407	R13 - R12 - R5
010409	scarti di sabbia e argilla	R13 - R12 - R5
010410	polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407	R13 - R12 - R5
010413	rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407	R13 - R12 - R5
101201	residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico	R13 - R12 - R5
101206	stampi di scarto	R13 - R12 - R5
101208	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	R13 - R12 - R5
101311	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310	R13 - R12 - R5
	diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	
191209	minerali (ad esempio sabbia, rocce)	R13 - R12 - R5
191302	rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191301	R13 - R12 - R5
200301	Rifiuti urbani non differenziati	R13 - R12 - R5

9. di ammettere alla messa in riserva R13 un quantitativo massimo istantaneo complessivo di rifiuti pari a 5562 t., di cui massimo 70 t. esclusivamente per il codice EER 170302, in virtù della dimensione dell'area avente pavimentazione impermeabile adibita a stoccaggio di tale rifiuto;
10. di ammettere alle operazioni di recupero (R12-R5) un quantitativo massimo annuo complessivo di rifiuti pari a 55620 t/a;

Cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 (D.M. n.127 del 28.06.2024 - *Aggregato recuperato*):

11. di autorizzare, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del D.Lgs. n.152/2006, in conformità al D.M. n.127 del 28.06.2024, la produzione di *Aggregato recuperato*, nel rispetto dei punti successivi;
12. che il materiale prodotto dall'operazione di recupero R5, proveniente dai rifiuti di cui al punto 8 e ricompresi nell'Allegato 1, Tab. 1, punti 1 e 2, del D.M. n.127/2024, cessa la qualifica di rifiuto e diviene *Aggregato recuperato* se sono soddisfatte tutte le disposizioni di cui al D.M. stesso;
13. che il rispetto dei criteri di cui all'art.3 del D.M. n.127/2024 deve essere attestato dalla ditta in oggetto, tramite dichiarazione di conformità, secondo il modello riportato nell'Allegato 3 e

in osservanza di quanto indicato all'art.5 dello stesso D.M.;

14. che non sono ammessi alla produzione di *Aggregato recuperato* i rifiuti interrati ed i rifiuti identificati dal codice EER 170504 provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica, come stabilito dall'All. 1 lett. a) del D.M. n. 127/2024;
15. che deve essere applicato un sistema di gestione della qualità idoneo a dimostrare il rispetto dei criteri del decreto stesso, ai sensi dell'art. 6 del D.M. n. 127/2024;
16. che, con riferimento alla produzione di *Aggregato recuperato*, dovrà essere garantito che siano sempre ben distinguibili e identificabili i lotti, sia quelli in attesa di analisi sia quelli per cui è già stata effettuata la dichiarazione di conformità;
17. che ciascun lotto di *Aggregato recuperato* sia costituito da un quantitativo non superiore ai 3.000 metri cubi;

Cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art.184-ter, comma 3, del D.Lgs. n.152/2006:

18. di individuare, nell'**Allegato B - Terreni Recuperati**, le condizioni e i criteri specifici in presenza dei quali i rifiuti ivi specificati (EER 170904 e EER 191302) cessano la qualifica di rifiuto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter, comma 3, del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006;
19. che ogni lotto di materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto ai sensi del comma 3 dell'art.184-ter del D.Lgs. n.152/2006 sia dichiarato conforme attraverso la dichiarazione di conformità, che dovrà essere trasmessa, unitamente ai suoi allegati (prove/analisi) e prima dell'inizio del trasporto, al primo cessionario cui è destinato il materiale e ad ARPAE Rimini;
20. che la dichiarazione di conformità di cui al punto precedente sia resa con le indicazioni riportate dalla ditta nell'elaborato Fac-Simile agli atti e sia conservata unitamente ai suoi allegati e ad un campione, prelevato con le modalità conformi alle specifiche norme tecniche di riferimento, così come individuate all'Allegato B al presente Provvedimento;
21. che i rifiuti cessano di essere tali e diventano materiale prodotto al momento della sottoscrizione della dichiarazione di conformità di cui al punto 19 e 20;
22. che, ai fini della dimostrazione della conformità della gestione dei materiali prodotti, la ditta mantenga ed aggiorni la certificazione del Sistema di Gestione Ambientale ISO 14001:2015, rilasciata da organismo certificatore accreditato;

Nella gestione dei rifiuti devono essere rispettate le seguenti ulteriori prescrizioni:

23. l'altezza di tutti i cumuli presenti nell'impianto non dovrà superare i 4 metri di altezza;

24. dovrà essere mantenuta una fascia di rispetto, percorribile e libera da rifiuti, di almeno 4 metri dalla base della piantumazione perimetrale alla base dei cumuli, nonché perimetralmente ai singoli cumuli;
25. dovrà essere garantita la percorribilità con gli automezzi all'interno del sito e il diretto accesso ai cumuli;
26. non potranno essere realizzate "rampe" sui cumuli di rifiuti o qualsivoglia sopraelevazione dei cumuli;
27. dovrà essere garantita la netta separazione tra i cumuli di rifiuti da trattare, i cumuli di materiale trattato in attesa della certificazione di cessazione della qualifica di rifiuto ed i materiali già in possesso della dichiarazione di conformità; tali cumuli devono essere ben distinguibili ed identificabili da apposita cartellonistica;
28. i rifiuti presenti nell'impianto, sia gestiti che prodotti, dovranno essere separati per codice EER; i cumuli ed i cassoni adibiti al contenimento dei rifiuti dovranno essere dotati di cartellonistica atta all'identificazione del rifiuto contenuto, riportante codice EER e denominazione del rifiuto;
29. i cumuli del materiale recuperato, che ha cessato la qualifica di rifiuto, dovranno essere provvisti di apposita cartellonistica riportante i riferimenti della dichiarazione di conformità;
30. la ditta dovrà gestire separatamente, fin dall'accettazione, i cumuli dei rifiuti destinati alla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del comma 2 dell'art. 184-ter (D.M. n.127/2024) da quelli di cui al comma 3 del medesimo articolo. Tali cumuli dovranno essere identificati con apposita cartellonistica riportante il codice del rifiuto e la linea di recupero cui sono destinati;
31. i rifiuti identificati con codici EER 170504 e 191302 dovranno essere caratterizzati, ai sensi della Tabella 1 Allegato V Parte quarta del D.Lgs n.152/06. La ditta dovrà gestire separatamente i rifiuti conformi alla colonna A da quelli conformi alla colonna B della suddetta Tabella. Inoltre non potranno essere gestiti rifiuti con concentrazioni superiori ai limiti di cui alla colonna B della Tabella 1 Allegato V Parte quarta del D.Lgs n.152/06;
32. i rifiuti generati dall'attività R12 (cernita) dovranno essere identificati con codice EER 1912__, stoccati in aree separate e distinte munite di apposita cartellonistica ed avviati ad impianti che ne attuino l'effettivo recupero;
33. qualora, al termine dell'attività di recupero, i materiali ottenuti non presentassero le caratteristiche relative alla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter, commi 2 e 3, del D.Lgs. 152/2006 a cui sono destinati, questi dovranno essere conferiti come rifiuti ad impianti autorizzati;

- 34.** i contenitori utilizzati per la messa in riserva ed il deposito temporaneo dei rifiuti dovranno essere a norma ed in buone condizioni di conservazione, al fine di garantire la tenuta, e dovranno essere muniti di dispositivi/teli di copertura;
- 35.** i rifiuti messi in riserva (R13) dovranno essere separati dai rifiuti prodotti (deposito temporaneo);
- 36.** il deposito dei rifiuti dovrà essere effettuato nel rispetto dei criteri e delle norme tecniche vigenti, in rapporto alla natura degli stessi;
- 37.** per la corretta gestione dei cumuli di rifiuti con stato fisico “solido polverulento”, dovrà essere disponibile idoneo approvvigionamento idrico o, in alternativa, un adeguato serbatoio con capacità tale da le ore di lavoro previste, al fine di umidificare i suddetti cumuli, evitando la diffusione di materiale polverulento nell'ambiente circostante;
- 38.** in considerazione del punto precedente, al fine di valutare la velocità del vento, la ditta dovrà dotare l'impianto di anemometro; in caso di superamento dei 3 m/s della velocità del vento, la ditta dovrà provvedere obbligatoriamente all'umidificazione durante le operazioni di recupero e con velocità di vento superiore ai 5 m/s la ditta dovrà sospendere le operazioni di recupero;
- 39.** di mantenere l'area del centro, i piazzali e l'adiacente viabilità pubblica costantemente puliti ed in condizioni tali da non costituire pericolo per la salute e per l'igiene, provvedendo alla manutenzione del verde ed a periodiche operazioni di disinfezione e disinfestazione;
- 40.** nelle operazioni di carico e scarico e di trasferimento dei rifiuti, dovranno essere adottate tutte le necessarie misure di sicurezza atte ad evitare l'insorgere di qualsivoglia pericolo di ordine igienico sanitario ed ambientale;
- 41.** che la ditta presenti entro 31.03.2026 il Piano di ripristino ambientale aggiornato, da attuarsi alla chiusura definitiva dell'impianto;
- 42.** in materia di acque meteoriche di dilavamento, precisato che allo stato attuale non originano alcuno scarico, si prescrive quanto segue:
- a.** deve essere mantenuto efficiente il sistema atto a segnalare il raggiungimento della capacità massima della vasca adibita al contenimento delle acque meteoriche del piazzale in stabilizzato nonché il sistema atto a segnalare il raggiungimento della capacità massima del primo setto della vasca adibita alla raccolta delle acque meteoriche del piazzale impermeabilizzato;
 - b.** il gestore dovrà attivare l'intervento di una ditta specializzata alla raccolta delle acque reflue, al segnale di riempimento del primo setto della vasca stagna;
 - c.** il gestore dovrà evitare fenomeni di stagnazione ed impaludamento del terreno dovuto al troppo pieno della vasca, mantenendola per la maggior parte del tempo vuota e utilizzando

- l'acqua per la bagnatura dei cumuli e del piazzale;
- d. le acque raccolte nella vasca stagna collegata alle piazzole impermeabilizzate destinate alla messa in riserva dei rifiuti aventi cod. CER 191302 e 170302 devono essere avviate al recupero/smaltimento secondo quanto previsto dalla Parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006;
 - e. dovrà essere eseguita con idonea periodicità, la manutenzione dell'impianto di gestione delle acque e delle caditoie. Le operazioni di manutenzione eseguite dovranno essere annotate su apposito registro;
 - f. i rifiuti derivanti dalla manutenzione di cui al punto precedente dovranno essere gestiti secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006;

43. le emissioni in atmosfera devono avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a. dovrà essere correttamente gestita e mantenuta la siepe alberata perimetrale, con funzioni anche di schermatura ed abbattimento polveri;
- b. dovrà essere mantenuto in efficienza un adeguato sistema di umidificazione dei cumuli dei materiali e dei rifiuti, al fine di garantire l'abbattimento delle polveri aereo sospese, generatesi durante la movimentazione e il trattamento dei materiali/rifiuti;
- c. la velocità degli autocarri e di tutti i mezzi all'interno dello stabilimento dovrà essere limitata al di sotto dei 30 km/h. Gli autocarri dovranno essere provvisti di idonee coperture (telone);
- d. dovrà essere limitata al massimo l'altezza di caduta del materiale per la formazione dei cumuli;
- e. le emissioni diffuse di polveri dovranno essere limitate tramite verifica di tenuta delle apparecchiature;

Altre disposizioni generali:

44. di rammentare:

- a. che l'impianto deve risultare a norma con gli adempimenti di legge concernenti la normativa antincendio, anche con riferimento agli adempimenti previsti nei confronti della Prefettura di Rimini, circa la predisposizione di apposito Piano di Emergenza Interna (PEI) e la trasmissione delle informazioni utili per l'elaborazione del Piano di Emergenza Esterna (PEE) di cui al DPCM 27.08.2021;
- b. di provvedere all'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- c. che, preso atto delle dichiarazioni della ditta circa l'esenzione dall'obbligo della registrazione ex art. 2, paragrafo 7, lettera b), Regolamento (CE) n.1907/2006 del

Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006) dei materiali prodotti, resta a carico della ditta stessa la corretta ed idonea conservazione della documentazione idonea a dimostrare la stessa esenzione;

- d. che, relativamente agli adempimenti disposti dal regolamento (CE) n.1907/2006 - REACH, le singole sostanze contenute negli aggregati recuperati, nel caso in cui non risultassero esenti ai sensi del suddetto Regolamento REACH o non fossero già state registrate da altri soggetti, dovranno essere registrate secondo quanto previsto dallo stesso Regolamento;
 - e. che il legale rappresentante della ditta autorizzata è tenuto ad adempiere agli obblighi concernenti il sistema di tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'art.188-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, nonché agli obblighi previsti dagli artt. 193 *Trasporto dei rifiuti*, 190 *Registri di carico e scarico* e 189 *Catasto dei rifiuti*, dello stesso D.Lgs. n. 152/2006; nella registrazione dei rifiuti contraddistinti dai numeri terminali 99 (rifiuti non specificati altrimenti), dovrà essere dettagliata la descrizione;
 - f. L'attività di gestione rifiuti all'interno dell'impianto in esame, al netto di possibili deroghe concesse dal Comune di Misano Adriatico, potrà essere svolta dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00;
- 45.** la ditta autorizzata è obbligata al rispetto delle normative in materia di inquinamento acustico, atmosferico e delle acque, nonché in materia di sicurezza, igiene e tutela dei lavoratori e di rischi di incidenti e prevenzione di incendi;
- 46.** di rammentare, in materia urbanistico-edilizia, la sussistenza degli obblighi convenzionali in essere, richiamati con le disposizioni contenute nel PUG approvato con Deliberazione Consiliare n. 44 del 14/12/2023 (artt. 4.24, 4.25, 4.30 delle norme del PUG);
- 47.** di rammentare che eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto in esame dovranno essere richieste preventivamente ad ARPAE;
- 48.** di rammentare, in particolare, che, qualora la ditta intenda modificare o potenziare sorgenti sonore oppure introdurre nuove, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica del presente Provvedimento;
- 49.** di rammentare che la ditta dovrà comunicare tempestivamente ad ARPAE ogni variazione (rinnovo, decadenza, modifica, ecc.) riguardante le certificazioni UNI EN ISO in possesso della ditta stessa;
- 50.** di rammentare che eventuali istanze di rinnovo dell'Autorizzazione andranno inoltrate ad ARPAE - SAC di Rimini almeno 180 giorni prima dello scadere della stessa;
- 51.** di comunicare il presente provvedimento al Ministero dell'ambiente e della sicurezza

energetica, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 3-septies del D.Lgs. n. 152/2006;

52. di individuare nel Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia, Ing. Fabio Rizzuto, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento al presente Provvedimento;
53. di dare atto che il Servizio Territoriale di ARPAE Rimini esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente Provvedimento;
54. di dare atto che la presente Autorizzazione sarà soggetta a decadenza qualora non si perfezioni l'iscrizione alla White list a causa di emissione di comunicazione antimafia interdittiva da parte della Prefettura di Rimini;
55. di dare atto che, avverso il presente Provvedimento, è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
56. di provvedere, per il presente Provvedimento autorizzativo, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
57. di dichiarare che il procedimento amministrativo sotteso al presente Provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n.190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

PER IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RIMINI

La Responsabile delegata
dott.ssa Faranghis Maria Khadivi

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.